

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N. 11 DEL 7/6/2010

### IL SINDACO

RITENUTO, nell'imminenza della stagione estiva, di dover evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO, più in particolare, di prevenire situazioni favorevoli per l'innescio di incendi e di propagazione del fuoco;

VISTA la legge 21/11/2000, n.353 nonché il Decreto 20/12/2001 concernenti norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la Legge 24/2/1992, n.225;

VISTA, altresì, la legge delega al Governo 13/6/1991, n.190 per la previsione delle norme di disciplina della circolazione stradale;

VISTO il D. Legislativo 30/4/1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, gli articoli 29, 31, 32 e 33 del succitato testo di legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18/8/2000, n.267;

### ORDINA

a tutti i proprietari terrieri confinanti con una sede stradale di:

- a) di pulire gli argini, per una fascia non inferiore a metri lineari 50,00, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
- b) mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- c) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- d) gli aventi diritto alla conduzione di acqua nei fossi delle strade, di provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
- e) porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

**I PROPRIETARI CONFINANTI CON UNA SEDE STRADALE, NON IN REGOLA CON UNA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA ELENcate HANNO L'OBBLIGO DI ADEGUARSI ENTRO GIORNI 15 DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA. OGNI VIOLAZIONE SARA' CONTRAVVENZIONATA A NORMA DI LEGGE.**

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, oggi 07 giugno 2010



IL SINDACO

Rag. Antonio MANZI